



Brevi lezioni di giovani studiosi

Antonio Panichella

Solidarietà costituzionale e obbligazioni plurisoggettive

La mia ricerca ha ad oggetto la funzione e la struttura delle obbligazioni plurisoggettive – anche dette soggettivamente complesse¹ – connotate dalla presenza di una pluralità di debitori e/o creditori ed approfondisce, nello specifico, l'ambito delle obbligazioni solidali.

Non è da trascurare l'impatto, anche economico, che l'adempimento (o l'inadempimento) di un'obbligazione produce nella sfera patrimoniale di una persona fisica o di una impresa. Generalmente le analisi in materia investono quasi sempre il debito pubblico e le questioni di macroeconomia, sottovalutando la rilevante incidenza del debito privato sulla crisi economica. Ma 'Economia' e 'Diritto' non corrono su linee parallele: si intersecano e si condizionano reciprocamente e, per questo, devono essere considerati quali aspetti essenziali di una realtà unitaria.

La tematica merita un particolare approfondimento in merito all'incidenza sui titolari delle situazioni giuridiche soggettive del rapporto, anche alla luce dei principi costituzionali del nostro sistema ordinamentale.

L'avvento della Costituzione della Repubblica italiana ha reso indispensabile una rilettura degli istituti di diritto privato, sì che ad oggi l'applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto civile appare una soluzione assolutamente plausibile, anzi necessaria, considerando che nell'ordinamento del caso concreto confluiscono non soltanto le regole, ma anche e soprattutto i principi identificativi del sistema giuridico, statuiti nella Carta fondamentale. Principi come quelli della dignità della persona umana, dell'eguaglianza, della solidarietà (intesa anche in senso economico) impongono una reinterpretazione in senso personalistico del "diritto delle obbligazioni" per un diritto comune delle situazioni patrimoniali².

È necessario cogliere un primo aspetto rilevante nella stessa funzione della solidarietà. In particolare, analizzando la solidarietà nel debito, c.d. passiva, è spesso stato osservato dalla dottrina, pressoché unanime³, che essa aveva la mera funzione di garantire al creditore un adempimento più celere, in virtù della facoltà di chiedere a un singolo debitore l'adempimento dell'intero ammontare. Tale ricostruzione deve essere corretta alla luce del principio solidaristico, ex art. 2 cost. Se, da un lato, permane l'esigenza di garantire l'interesse creditorio, altrettanto rilevante è, dall'altro, vagliare l'incidenza, in termini di effettività della tutela della posizione debitoria, del meccanismo del regresso, in grado di redistribuire, secondo proporzionalità, il peso della prestazione tra i condebitori in corrispondenza della propria quota. La disciplina della solidarietà, quindi, in una prospettiva unitaria del rapporto, mira al temperamento di tutti gli interessi coinvolti. Tale obiettivo si realizza non soltanto in base alla «nozione di solidarietà» civilistica ma soprattutto in attuazione dei principi di equità e solidarietà costituzionale.

La “persona è inseparabile dalla solidarietà” e questo valore esige una rinnovata prospettiva di analisi degli istituti del diritto civile che, pur nel loro tecnicismo, sono necessariamente caratterizzati da una logica relazionale riconducibile entro la dimensione assiologica della solidarietà costituzionale. «Dietro ogni tecnica vi è sempre un valore»⁴ e, di conseguenza, dietro ogni principio ‘tecnico’ del diritto privato vi è sempre un principio identificativo del sistema⁵; ecco che la solidarietà ex artt. 1292 ss. c.c. e la solidarietà costituzionale, sebbene differenti, convergono entrambe nel medesimo valore.

Tali rilievi teorici trovano ampio riscontro sul piano applicativo: ad es., nelle obbligazioni condominiali, contratte dall'amministratore in nome del condominio o – come di recente è emerso – nelle obbligazioni consortili, ove l'applicazione diretta dei principi costituzionali ha profondamente inciso sulle modalità di attuazione della disciplina del rapporto.

Nello specifico, ad esempio, le obbligazioni nei confronti del consorzio di bonifica impongono il versamento di contributi da parte dei proprietari di fondi inclusi nel perimetro di operatività del consorzio stesso. Fino al 2010 non si poneva in discussione la solidarietà nell'adempimento qualora il terreno fosse in comproprietà. Si riteneva infatti che, trattandosi di oneri reali, fossero indivisibili e, per questo, assoggettati alla disciplina delle obbligazioni solidali ex art. 1316 c.c.

Tale modalità di adempimento, tuttavia, risultava eccessivamente gravosa per il singolo comproprietario adempiente, data la difficoltà nell'anticipazione dell'intero ammontare del contributo, sovente ingente, e

³ Cfr., su tutti, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 4, *L'obbligazione*, cit., p. 703; G. AMORTH, *L'obbligazione solidale*, cit., p. 83 s.

⁴ G. PERLINGIERI, *Venticinque anni della Rassegna di diritto civile e la polemica sui concetti giuridici. Crisi e ridefinizione delle categorie*, in AA.VV., *Temi e problemi della civilistica contemporanea. Venticinque anni della Rassegna di diritto civile*, Napoli, 2004, p. 568.

⁵ P. PERLINGIERI, *I principi giuridici tra pregiudizi, diffidenza e conservatorismo*, in *Ann. Sisdic*, 2017, 1, p. 2 ss.



l'ulteriore complessità nell'esercizio del regresso. Ciò ha indotto, nel 2010, alla promozione di un'interrogazione parlamentare per la revisione della disciplina in materia⁶. Negli anni successivi, con due pronunce, la Suprema Corte si è espressa sul tema, modificando l'impostazione del passato e giungendo ad affermare, al contrario, che l'adempimento di tali obbligazioni dovesse essere necessariamente parziario⁷. Conclusione condivisibile per varie ragioni.

Innanzitutto, il fatto che si tratti di un onere reale non appare decisivo per rendere solidale l'adempimento di tali contributi, in quanto non vi è nessuna biunivocità tra onere reale e solidarietà; l'onere reale da adempiere è costituito da una somma di denaro la quale è naturalisticamente divisibile, né sussistono ulteriori ragioni a sostegno della pretesa indivisibilità⁸.

Accertato questo aspetto bisogna cogliere le ragioni della parziarietà. Invero, quando sono presenti più soggetti nel lato passivo del rapporto obbligatorio, l'obbligazione si presume solidale, a meno che una «legge» o un «titolo» disponga diversamente, ex art. 1294 c.c. La soluzione della parziarietà discende dall'applicazione diretta del principio costituzionale di capacità contributiva ex art. 53 cost., quale conseguenza della qualificazione tributaria dell'obbligazione consortile. Nel caso in esame, pertanto, la presunzione della solidarietà è superata per effetto di una esplicita previsione di «legge», capace di rendere parziaria l'obbligazione conformemente al disposto dell'art. 1294 c.c.

Per queste ragioni il consorzio di bonifica non può chiedere al comproprietario del fondo l'adempimento dell'intero contributo, in quanto questo esorbiterebbe dall'indice di ricchezza che costituisce il presupposto di tale tassa. Una soluzione di questo genere è resa possibile grazie all'applicazione diretta di un principio costituzionale al caso concreto e specifico dei contributi consortili.

⁶ Interrogazione a risposta scritta, 4-07227, del 17 maggio 2010, seduta n. 322, nella quale «appare all'interrogante del tutto arbitraria l'estensione del principio di solidarietà nel pagamento del contributo, atteso che tale principio deve essere sancito esplicitamente dalla legge, mentre il suo decreto istitutivo (regio decreto n. 215 del 1933) non ne fa menzione» e pertanto si chiede al Ministro competente «se non ritenga di assumere le opportune iniziative normative affinché l'obbligazione concernente il pagamento dei contributi consortili sia considerata inequivocabilmente parziaria».

⁷ Cass., ord., 13 settembre 2018, n. 22302 e Cass., 23 maggio 2014, n. 1146, in Rep. Foro it., 2014, voce Bonifica, n. 10.

⁸ Fondamentali in argomento le pagine di R. CICALA, Concetto di divisibilità e d'indivisibilità dell'obbligazione, Napoli, 1953, spec. p. 53 ss.